

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2025, n. 1427

**Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027. Approvazione degli indirizzi per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni degli interventi non connessi a superficie o animali (NO SIGC) nell'ambito del CSR Puglia del PSP 2023-2027.**

## LA GIUNTA REGIONALE

### Visti:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione <M.A.I.A. 2.0=;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

**VISTO** il documento istruttorio del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste Dott. Donato Pentassuglia;

### PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul <Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

## DELIBERA

1. di approvare in conformità alla versione 1.0.0 l'Allegato A, recante: "Indirizzi per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni degli interventi non connessi a superficie o animali (NO SIGC) nell'ambito del CSR Puglia del PSP 2023-2027", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato all'Autorità di Gestione del CSR Puglia del PSP 2023-2027 di applicare la disciplina sulle sanzioni per gli interventi NO SIGC, articolata in procedure di calcolo di riduzioni ed esclusioni, da comminare per inadempienze del beneficiario, tenuto conto della gravità, dell'entità/portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza, in ottemperanza alle linee di indirizzo contenute nell'Allegato A di cui al sub 1;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Il Segretario della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Approvazione degli indirizzi per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni degli interventi non connessi a superficie o animali (NO SIGC) nell'ambito del CSR Puglia del PSP 2023-2027.**

**Visto** il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, avente ad oggetto "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"."

**Visto** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**Vista** La Deliberazione Della Giunta Regionale 26 Aprile 2021, N. 677 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale al prof. Gianluca Nardone.

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 06/05/2024 e le successive Deliberazioni, in ultimo la n. 637 del 21/05/2025 con le quali è stato prorogato, tra gli altri, al prof. Gianluca Nardone l'incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale.

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia (DGR) del 15 settembre 2021, n. 1466 in materia di "Agenda di Genere" e la DGR del 26 settembre 2024, n. 1295 in materia di "Valutazione di impatto di genere";

**Visto** il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

**Visto** il Regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'art. 57 riporta le disposizioni specifiche per il FEASR, prevedendo la rettifica finanziaria parziale o totale del finanziamento dell'UE in caso di inosservanze, tenendo in considerazione la natura e la gravità dell'inosservanza rilevata.

**Vista** la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 02.12.2022 che ha approvato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per l'Italia (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

**Vista** la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1788 del 5 dicembre 2022 che ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027(CSR), contenete, tra l'altro, le specificità regionali del PSP.

**Viste** le successive Deliberazioni della Giunta della Regione Puglia n. 380/2024, n. 1680/2024, n. 31/2025 e n. 979/2025 con le quali si è preso atto delle decisioni di modifica del PSP 2023-2027 e sono state approvate, conseguentemente, le modifiche al CSR Puglia 2023-2027.

**Visti**, in particolare:

- il Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii., Attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il Decreto MASAF n. 410727 del 4 agosto 2023, Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del Regolamento (UE) n. 2021/2116;

- il Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024, Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023 – 2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

**Considerato** che Il Regolamento (UE) n. 2021/2116 all'art. 57 riporta le disposizioni specifiche per il fondo FEASR, prevedendo la rettifica finanziaria parziale o totale del finanziamento dell'UE in caso di inosservanze, tenendo in considerazione la natura e la gravità dell'inosservanza rilevata.

**Considerato**, altresì, che il predetto Regolamento (UE) n. 2021/2116, all'art. 59 per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito della Politica Agricola Comune, stabilisce che, nell'ambito della PAC e nel rispetto dei sistemi di governance applicabili, siano adottate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'UE, tra cui l'efficace applicazione dei criteri per l'ammissibilità delle spese di cui all'art. 37 "Ammissibilità delle spese effettuate dagli organismi pagatori".

**Dato atto** che, al fine di ottemperare alle predette disposizioni legislative, è stato elaborato, con il supporto del soggetto aggiudicatario del Lotto 1 della gara per il servizio di assistenza tecnica al CSR Puglia 2023/2027, l'Allegato A alla presente Deliberazione, che definisce gli indirizzi applicativi della precipitata normativa in tema di sanzioni da applicare agli interventi del CSR Puglia 2023/2027.

**RITENUTO** necessario, stante il precitato quadro regolamentare comunitario e normativo nazionale, approvare gli indirizzi per l'applicazione dell'impianto sanzionatorio per gli interventi dello Sviluppo Rurale non connessi a superficie o animali (NO SIGC) del CSR Puglia 2023-2027, come definiti dall'Allegato A alla presente Deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

#### ***Garanzie di riservatezza***

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **Eredi Valutazione di impatto di genere:**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 1295 del 26/09/2024, macro area di riferimento dipartimentale "Atti di indirizzo /Programmi/Piani/progetti". L'impatto di genere stimato è neutro.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Con successive deliberazioni di giunta regionale si provvederà a stanziare le risorse necessarie a dare copertura alle obbligazioni giuridiche.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire all'organo di giunta di prendere atto dell'avvenuta approvazione degli emendamenti al PSP 23/27 consequenti alla decisione C(2025) 3805 del 18/06/2025, ai sensi dell'art. 4, co. d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare in conformità alla versione 1.0.0 l'Allegato A, recante: "Indirizzi per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni degli interventi non connessi a superficie o animali (NO SIGC) nell'ambito del CSR Puglia del PSP 2023-2027", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato all'Autorità di Gestione del CSR Puglia del PSP 2023-2027 di applicare la disciplina sulle sanzioni per gli interventi NO SIGC, articolata in procedure di calcolo di

riduzioni ed esclusioni, da comminare per inadempienze del beneficiario, tenuto conto della gravità, dell'entità/portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza, in ottemperanza alle linee di indirizzo contenute nell' Allegato A di cui al sub 1;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a*) ad *e*) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL Responsabile E.Q. "Pianificazione e valutazione della Politica Agricola Comune"

Dott. Francesco Degiorgio

 Francesco Degiorgio  
22.09.2025 14:57:46 GMT+02:00

GIANLUCA  
NARDONE  
22.09.2025  
13:05:04  
UTC

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone



L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Dott. Donato Pentassuglia

 Donato Pentassuglia  
23.09.2025 10:02:59  
GMT+02:00

GIANLUCA  
NARDONE  
22.09.2025  
13:05:44  
UTC



**ALLEGATO A alla DGR A01/DEL/2025/00022**



**REGIONE PUGLIA**

**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale**

**Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027**

**Indirizzi per l'applicazione delle riduzioni e delle esclusioni degli interventi non connessi a superficie o animali (NO SIGC) nell'ambito del CSR Puglia del PSP 2023-2027.**

**versione 1.0.0**



## Indice

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SCOPO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>PRINCIPALI DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>MISURE SAZIONATORIE: ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, RIDUZIONI, RECUPERI.....</b>	<b>8</b>
6.1	<i>Inadempienze e conseguenze.....</i>	9
<b>7</b>	<b>DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI SANZIONI .....</b>	<b>11</b>
7.1	<i>Metodologia di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni per violazione degli impegni e altri obblighi assunti .....</i>	13
7.2	<i>Ambito di applicazione .....</i>	15
7.3	<i>Clausola di adeguamento.....</i>	15



## 1 PREMESSA

Per il periodo di programmazione 2023-2027, la Politica di Sviluppo Rurale è integrata con gli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC) in un unico Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP), redatto da ogni Stato membro dell'Unione Europea (UE) e approvato dalla Commissione europea. Il PSP per l'Italia è stato ufficialmente approvato con la Decisione n. C(2022) 8645 del 02 dicembre 2022. Successivamente, con la Decisione di Esecuzione n. C(2024)6849 del 30 settembre 2024, la Commissione europea ha approvato la versione 3.2 del PSP Italia. Il PSP stabilisce che la programmazione e la gestione degli interventi di sviluppo rurale siano di competenza delle Regioni, le quali integrano le specificità regionali nei propri interventi, riportate nei Complementi regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, che rappresentano i documenti attuativi a livello regionale della strategia nazionale.

La Regione Puglia ha approvato il proprio CSR 2023-2027 con DGR A01/DEL/2022/00019 e successivamente modificato con ultima DGR del 29 novembre 2024, n. 1680.

## 2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni e le relative sanzioni degli impegni e degli altri obblighi, previsti dalla normativa sul FEASR a valere sugli interventi non SIGC, in applicazione delle disposizioni del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come modificato e integrato, e del DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024".

## 3 PRINCIPALI DEFINIZIONI

- a. **AGEA (Organismo di Pagamento, di seguito OP):** l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- b. **AGEA Coordinamento:** l'Organismo di Coordinamento di cui all'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- c. **FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
- d. **PSP 2023 – 2027:** il Piano strategico PAC 2023-2027;
- e. **CSR Puglia 2023 – 2027:** Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023 – 2027 dell'Italia è il documento in cui la Regione descrive le scelte strategiche e individua gli interventi di sviluppo rurale da attivare tra quelli previsti dal PSN PAC;
- f. **Autorità di Gestione Regionale (AdGR):** è responsabile di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- g. **Ammissibilità:** condizione determinata dall'esito positivo dei controlli di ammissibilità che rappresenta il presupposto per il pagamento degli aiuti richiesti in Domanda di Pagamento. In tal caso la Domanda di Pagamento è ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con il pagamento degli aiuti richiesti. L'importo ammesso per l'operazione corrisponde all'importo concesso ed indicato nel provvedimento di concessione ed eventuali atti conseguenti (approvazioni rimodulazioni e/o varianti);
- h. **Beneficiario:** un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;



- i. **Controlli amministrativi (art. 3 Decreto n. 410727 del 04 agosto 2023):** interessano il 100% delle domande di pagamento (anticipazione, acconto e saldo) e prevedono un'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione richiesta, verificandone la completezza e la conformità a quanto previsto dal provvedimento di concessione e alle ulteriori disposizioni vigenti. In aggiunta, per le domande di saldo, i controlli amministrativi comprendono una visita in situ per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati e rendicontati a saldo, nonché per il loro collaudo di conformità alla concessione e alle ulteriori disposizioni vigenti. La visita in situ non viene eseguita per le domande di saldo che vengono selezionate nell'ambito delle domande campione da sottoporre a controlli in loco ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
- j. **Controlli in loco (art. 4 Decreto n. 410727 del 04 agosto 2023):** interessano un campione di domande di pagamento prese in carico dagli uffici regionali e appositamente selezionate in base a specifici criteri di rischio; essi vengono generalmente effettuati prima del versamento del saldo. La selezione del campione viene eseguito in modalità informatizzata attraverso le funzionalità del portale SIAM; gli ispettori che eseguono tali controlli non devono aver partecipato ai controlli amministrativi riguardanti la stessa domanda, e vengono appositamente incaricati dall'OP AGEA;
- k. **Convenzione Organismo Pagatore AGEA – Regione Puglia:** Convenzione per la delega delle funzioni tra AGEA Organismo Pagatore e Regione Puglia approvata con DGR n. 1258 del 09 settembre 2024;
- l. **Fascicolo aziendale:** Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503 del 1999. È in formato cartaceo ed elettronico (DPR n. 503 del 1999, art. 9 comma 1), recante il riepilogo dei dati aziendali ed è istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (Decreto legislativo n. 173 del 1998, art. 14, comma 3);
- m. **Gruppi di impegni:** si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei;
- n. **Gruppi di azioni locali:** Raggruppamenti di soggetti pubblici e privati rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Intervento SRG06 del CSR Puglia 2023 – 2027;
- o. **Entità o portata o entità di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- p. **Esclusione:** negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato;
- q. **Gravità di un'inosservanza:** parametro di pendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- r. **Durata o persistenza di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragione;
- s. **Sanzione:** riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 concessi o da concedere al beneficiario interessato;
- t. **Impegno (legale):** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto in forza dell'adesione volontaria all'intervento/sottointervento/operazione oggetto di contributo;



- u. Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO):** elementi connessi all'ammissibilità del sostegno a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno;
- v. Inosservanza:** qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione degli impegni e degli altri obblighi previsti dagli interventi dello sviluppo rurale;
- w. Irregolarità:** un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 come stabilito dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- x. Inadempienze gravi:** violazioni ripetute con livelli massimi di Gravità, Entità/Portata e Durata;
- y. Leader:** Lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- z. Montante riducibile:** l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in cui è prevista l'esclusione del sostegno, il montante riducibile corrisponde al sostegno concesso per l'operazione;
- aa. Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (di seguito Ve.C.I.):** sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list e in particolare modo dal Regolamento (UE) n. 2021/2116, dal DM n. 410727 del 4 agosto 2023 e dall'avviso pubblico.

#### 4 RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

- a. Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio,** Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- b. Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio,** Norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- c. Regolamento (UE) n. 2022/129 della Commissione,** Norme relative [...] ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- d. Regolamento (UE) n. 2022/1475 della Commissione,** Norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;
- e. Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995,** relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- f. Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.,** Attuazione del Regolamento (UE) n. 2021/2116 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;



- g. **Decreto MASAF n. 410727 del 4 agosto 2023**, Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- h. **Decreto MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024**, Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023 – 2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

## 5 LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI

Il corretto impiego dei fondi erogati dall’Unione europea costituisce un impegno fondamentale nella prospettiva di un rinnovato sviluppo economico in un contesto di massima legalità.

Ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea è adottata una normativa generale relativa a controlli omogenei e alle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

Il Regolamento (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all’art. 57 riporta le disposizioni specifiche per il FEASR, prevedendo la rettifica finanziaria parziale o totale del finanziamento dell’UE in caso di inosservanze, tenendo in considerazione la natura e la gravità dell’inosservanza rilevata.

Inoltre, il medesimo Regolamento (UE) n. 2021/2116, all’art. 59 per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione nell’ambito della PAC, stabilisce che, nell’ambito della PAC e nel rispetto dei sistemi di governance applicabili, siano adottate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’UE, tra cui l’efficace applicazione dei criteri per l’ammissibilità delle spese di cui all’art. 37 *“Ammissibilità delle spese effettuate dagli organismi pagatori”*.

Le suddette disposizioni e misure sono intese, in particolare, a:

- accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR secondo quanto stabilito nel Piano strategico della PAC, nel Complemento di Sviluppo rurale e nei rispettivi Avvisi di selezione;
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell’Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, esse devono essere modulate in funzione della gravità, entità/portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza rilevata;
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi.



La definizione di irregolarità deriva dal Regolamento (CE) n. 2988 del 1995 il quale la definisce come una “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al Bilancio generale delle comunità o ai Bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto della comunità, ovvero una spesa indebita” (art. 1 paragrafo 2).

A tal fine si precisa che:

- la violazione di una norma unionale deve essere intesa in senso ampio, ossia comprendendo non solo le norme adottate in sede unionale ma anche le norme adottate all’interno degli Stati Membri in attuazione delle medesime;
- nella definizione di azioni di un operatore economico sono da considerarsi le azioni materiali, compresi quelli non intenzionali, posti in essere da un beneficiario di contributi pubblici inteso quale qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEASR.

Il danno al bilancio dell’Unione europea, o l’idoneità dell’azione a provocare un danno, è legato alla presentazione di una domanda di contributo. Esso, quindi, sarà effettivo o potenziale a seconda che l’erogazione vi sia stata o non vi sia stata.

Un’irregolarità può dare luogo contemporaneamente a un danno effettivo e potenziale: è il caso in cui l’irregolarità abbia ripercussioni oltre che sul pagamento richiesto e non ancora erogato (danno potenziale), anche su quelli già erogati nell’ambito di pagamenti precedenti (danno effettivo). Si pensi al caso in cui l’irregolarità comporti la revoca del sostegno concesso.

Integrano le fattispecie di irregolarità i casi di elusione che ricorrono quando un operatore economico (persona fisica o giuridica) crea artificialmente, in contrasto con gli obiettivi della legislazione comunitaria, le condizioni per ottenere i benefici previsti dall’avviso pubblico. Tali situazioni comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento (nell’ipotesi di danno potenziale) oppure la revoca del vantaggio stesso (nell’ipotesi di danno effettivo).

Ai sensi dall’art. 62 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 *“Clausola di elusione” i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.*

Tuttavia, l’art. 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, al comma 5 prevede che non vengano applicate sanzioni se:

- a) l’inaservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all’art. 3;



- b) l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;*
- c) l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.*

*Se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'art. 3, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.*

## 6 MISURE SAZIONATORIE: ESCLUSIONE, DECADENZA, REVOCA, RIDUZIONI, RECUPERI

Le disposizioni comunitarie e nazionali prevedono un impianto sanzionatorio per tutti gli interventi dello Sviluppo Rurale.

I criteri di ammissibilità sono condizioni/requisiti che il beneficiario deve rispettare per essere ammesso al sostegno e che gli stessi devono essere mantenuti per rimanere a beneficiarne, per cui il loro mancato rispetto determina, rispettivamente, il rifiuto o revoca totale del sostegno.

Gli impegni e gli obblighi rappresentano il vincolo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto in forza dell'adesione volontaria all'intervento/sottointervento/operazione oggetto di contributo al fine di garantire la legittimità delle spese e per assicurare la regolarità dell'utilizzo dei fondi.

In particolare, i beneficiari devono realizzare i progetti secondo quanto stabilito nel provvedimento individuale di concessione, in linea con le disposizioni stabilite dall'Autorità di Gestione Regionale e nel rispetto delle norme fondamentali derivanti dal Trattato UE, tra cui i principi di trasparenza e pubblicità.

I beneficiari hanno l'obbligo principale di realizzare il progetto, che consiste in un insieme di attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi dell'intervento, entro il termine stabilito dall'AdGR e nei limiti delle risorse assegnate nel rispetto degli obblighi e degli impegni previsti nell'Avviso pubblico di selezione tra cui quelli generali:

- *di informazione*: il beneficiario deve fornire alle Autorità competenti (AdGR e Organismo Pagatore AGEA) tutta la documentazione e le informazioni necessarie per valutare lo stato di avanzamento del progetto, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello finanziario. In tale contesto, rientra l'obbligo per il beneficiario di comunicare tempestivamente eventuali eventi che potrebbero compromettere il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione (es. sopravvenute cause di forza maggiore, ecc.);
- *di rendicontazione*: il beneficiario è tenuto a relazionare sull'attuazione tecnica delle attività previste dal provvedimento di concessione con preciso obbligo di "fornire le informazioni sui dati delle spese nella domanda di pagamento";
- *di pubblicità*: nelle comunicazioni o pubblicazioni relative ai progetti finanziati, il beneficiario deve dichiarare di aver ricevuto il contributo comunitario;



- *altri obblighi generali* (ad esempio: custodire in sicurezza la documentazione relativa alla realizzazione delle attività finanziate; consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti, ecc.);
- *altri obblighi specifici* relativi alla tipologia di intervento/azione/sottointervento.

#### 6.1 Inadempienze e conseguenze

Effettuata la concessione, costituente l'impegno giuridicamente vincolante, l'Organismo Pagatore (OP) e l'Autorità di Gestione Regionale (AdGR), nel rispetto della delega contenuta nella Convenzione sottoscritta tra OP e RP, hanno il compito di tutelare gli interessi finanziari dell'UE e dello Stato membro (SM). A tal fine, esercitano vari controlli sulle domande di pagamento.

Nella fase di esecuzione del progetto, il beneficiario potrebbe non adempiere (totalmente o parzialmente) in modo corretto al rispetto degli impegni e degli obblighi che derivano dalla base giuridica e dagli atti che costituiscono il rapporto di sovvenzione. In caso di inadempimento, le conseguenze possono variare in relazione alla gravità dell'inadempienza:

- **inadempienza grave:** può comportare la risoluzione del rapporto di sovvenzione a cui consegue la decadenza dal beneficio e la revoca del provvedimento di concessione nell'esercizio della c.d. Autotutela privatistica della P.A;
- **inadempienza non grave:** può portare alla riduzione del pagamento richiesto e del sostegno concesso e l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative.

In entrambi i casi, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dell'eventuale contributo indebitamente percepito all'OP AGEA che provvede al recupero delle somme.

Il mancato rispetto degli impegni e altri obblighi stabiliti nell'avviso (in coerenza con la normativa comunitaria/nazionale/regionale e con il PS PAC 2023 – 2027 e con il CSR Puglia 2023 – 2027) determina l'applicazione di riduzioni graduali e/o esclusione (revoca totale) del sostegno tenuto conto della gravità, dell'entità/portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Le cause di esclusione, decadenza, revoca e riduzione dei benefici sono tipiche e devono essere indicate in uno specifico articolo di ciascun avviso pubblico. Fatte salve ulteriori eventuali fattispecie individuate negli avvisi pubblici e relativi atti amministrativi, si ha che:

- A) **Costituiscono motivi comuni di esclusione dalle successive fasi del procedimento valutativo le seguenti fattispecie:**
  - accertamento dell'irricevibilità della domanda di sostegno;
  - accertamento dell'inammissibilità della domanda di sostegno;
  - accertamento dell'irricevibilità della domanda di pagamento;
  - accertamento dell'inammissibilità della domanda di pagamento (con esclusione delle casistiche successivamente declinate).
- B) **Costituiscono motivi comuni di decadenza dai benefici le seguenti fattispecie:**
  - mancato rispetto di impegni e obblighi che comportano la decadenza;



- esito positivo della documentazione antimafia;
- perdita sopravvenuta di requisiti di ammissibilità da mantenere per l'intera durata dell'operazione;
- mancata realizzazione dell'intervento e/o mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima che garantisca la realizzazione del lotto funzionale (nei termini specificati nel pertinente avviso pubblico) con riferimento agli investimenti ammessi in concessione e in eventuale variante;
- decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività (ove previsto dall'avviso pubblico), come declinato nello specifico atto amministrativo;
- decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento, come declinato nello specifico atto amministrativo;
- accertamento, da parte della struttura regionale competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) nella realizzazione del progetto che comportano la decadenza dal contributo (in base alle condizioni poste nell'avviso pubblico);
- rinuncia da parte del beneficiario;
- rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda e a fornire la documentazione di progetto, come declinato nello specifico atto amministrativo.

**C) Rappresentano motivi comuni di revoca dei benefici:**

- il concretizzarsi di una fattispecie di decadenza;
- accertamento ex post di indicazioni o dichiarazioni non veritieri di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini della concessione o l'erogazione del contributo;
- ipotesi di indicazioni non veritieri tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- violazione intenzionale degli impegni e degli obblighi o, comunque, assegnazione del punteggio massimo nel calcolo delle riduzioni ed esclusioni per la valutazione dell'inadempienza, come successivamente specificato.

La revoca comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore, salvo le circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni previsti nell'avviso pubblico.

**D) Costituiscono motivi di applicazione di riduzione dei benefici:**

- decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento (saldo), nonché di eventuali termini intermedi, come declinati negli specifici atti amministrativi;
- mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'operazione;
- mancato rispetto dell'obbligo di stabilità dell'operazione (come definita nell'avviso pubblico);
- mancato rispetto di obblighi ed impegni specifici dell'intervento o definiti dagli avvisi pubblici che comporti la riduzione dei benefici.



La disciplina sulle sanzioni è articolata in procedure di calcolo di riduzioni ed esclusioni da applicare per inadempienze del beneficiario, tenuto conto della gravità, dell'entità/portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

## **7 DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI SANZIONI**

L'impianto sanzionatorio è definito dagli articoli 11, 15 e 16 del D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023, come modificato dal D.lgs. n. 188 del 23 novembre 2023, e dagli articoli 11 e 15 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 93348 del 26 febbraio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2024.

A tali disposizioni si aggiunge l'Allegato alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 ai fini dell'individuazione e della misura delle sanzioni da applicare ai beneficiari per inadempienze alle regole sugli appalti pubblici il quale stabilisce, in virtù del rinvio operato dall'art. 16 del D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii., che "Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento (UE) n. 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019". La Giunta Regionale delega l'AdGR di approvare con atto proprio specifiche sanzioni.

Il DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 fissa le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, come previsto dall'art. 25 del D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare al Capo VI, articoli da 11 al 15 per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale. Esso dispone che le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate. Le sanzioni previste dal D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii. sono applicate dagli organismi pagatori e/o dall'autorità delegata (AdGR/GAL), ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, secondo quanto stabilito nella Convenzione OP AGEA – Regione Puglia.

Nello specifico, l'art. 11 del decreto MASAF dispone che ai fini e per gli effetti dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali".

L'art. 15 del decreto MASAF prevede che ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Con riferimento alle violazioni degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di



investimento, per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla Gravità, Entità/Portata e Durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del decreto medesimo, tenendo conto anche della reiterazione.

Nel caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, previste dal Piano strategico della PAC, i parametri di gravità e entità/portata sono da considerarsi sempre di livello massimo.

Nel caso di interventi di esclusivo livello nazionale, le percentuali di riduzione sono fissate in ragione del 3%, del 5%, del 10% e può giungere sino all'esclusione. I criteri comuni di controllo e gli indici di verifica degli impegni con carattere esclusivamente nazionale sono dettagliati a livello nazionale.

Come previsto dall'articolo 15, comma 5 del D.M. 933348 del 26 febbraio 2024, nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l'AdGR può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all'esclusione.

In tale fattispecie l'AdGR, sentito l'OP, individua con propri provvedimenti:

- a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni/unit amount/sottointervento/operazione (Domanda di Sostegno);
- b) i livelli della Gravità, Entità/Portata e Durata di ciascuna violazione ai sensi dell'allegato 5 al decreto MASAF;
- c) i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
- d) i casi di violazione di lieve entità/portata per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

L'AdGR può prevedere e individuare, altresì, nei singoli provvedimenti dispositivi, azioni correttive relativamente a un'inosservanza di un impegno che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento stesso e a cui il beneficiario può porre rimedio. Nel frattempo, l'applicazione della sanzione è sospesa. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa a impegno o a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o, qualora precedentemente erogato, recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo; di tanto ne va informato il beneficiario ai sensi della Legge n. 241/1990.

Qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'autorità di controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave.

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25% rispetto a quello considerato ammissibile dall'OP o dall'autorità delegata sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non



ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accetta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti maggiori del 25%, si applica prima la riduzione di cui al periodo precedente e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

### **7.1 Metodologia di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni per violazione degli impegni e altri obblighi assunti**

La percentuale della riduzione per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni è determinata in base alla Gravità, Entità/Portata e Durata secondo le modalità definite nell'allegato 5 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024, tenendo conto anche della reiterazione:

- **Gravità**, in relazione alle conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- **Portata o Entità**, tenendo conto degli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- **Durata**, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. L'AdGR, sentito l'OP, può definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno.

L'AdGR riferisce ciascun impegno o gruppo di impegni alla tipologia di azione/intervento a seconda della pertinenza e fissa, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile

- Basso = 1
- Medio = 3
- Alto = 5

indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle Gravità, Entità/Portata e Durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

**Tabella 1 - Livello di infrazione**

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità /Portata</b>	<b>Durata</b>
<b>Basso (1)</b>			
<b>Medio (3)</b>			
<b>Alto (5)</b>			

Di seguito si rappresenta l'applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'organismo pagatore o dal soggetto delegato:

- ove nel corso del controllo sia riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (Basso = 1; Medio = 3; Alto = 5) in termini di Gravità, Entità/Portata e Durata;
- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra Gravità, Entità/Portata e Durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno;



- i valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01 – 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato intervento e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

**Tabella 2 - Esempio livello di infrazione**

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità /Portata	Durata
<b>Basso (1)</b>		1	
<b>Medio (3)</b>	3		3
<b>Alto (5)</b>			

Si procede alla somma dei tre valori ( $3+1+3 = 7$ ) e si calcola la media aritmetica pari a 2,33 (arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più di un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

**Tabella 3 - Correlazione tra punteggio di infrazione e percentuale sanzionatoria**

Punteggi	Percentuali di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	x%
$3,00 \leq x < 4,00$	y%
$x \geq 4,00$	z%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione corrisponde a x% (nello specifico a 2,3, rientrando nell'intervallo  $1,00 \leq x < 3,00$ ) dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.

Ai sensi dell'art. 15 paragrafi 4 e 5 del DM MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 l'Autorità di Gestione del CSR Puglia 2023-2027 individua le seguenti percentuali di riduzione pari al 3% per il livello basso, al 5% per il livello medio e al 10% per il livello alto:

**Tabella 4 - Esempio correlazione tra punteggio di infrazione e percentuale sanzionatoria**

Punteggi	Percentuali di riduzione
	14



$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

Il montante riducibile viene definito in fase di compilazione del Ve.C.I. ai livelli come di seguito indicati:

- intervento;
- azione;
- unit amount;
- sottointervento;
- operazione (Domanda di sostegno).

### 7.2 Ambito di applicazione

Ogni avviso pubblico riporterà gli impegni e gli altri obblighi in coerenza con la scheda di intervento e con la normativa comunitaria e nazionale.

La Giunta Regionale delega l'AdGR di stabilire con atti propri le relative penalità di decadenza/esclusione/riduzione graduale sulla base dei principi espressi e delle competenze alla stessa assegnate in questo atto e dalla normativa unione europea e nazionale ivi richiamata.

### 7.3 Clausola di adeguamento

In considerazione delle evoluzioni/aggiornamenti regolamentari dell'Unione europea e normativi nazionali il presente provvedimento sarà adeguato ad essi recependone gli indirizzi e i contenuti a cura della AdGR.